C.I.T.C. S.r.l.

CENTRO IBLEO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA VIALE DELLE AMERICHE, 163 – CAP 97100 RAGUSA (RG)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2022-2024.

(Il presente piano integra le sezioni del modello 231 rilevanti ai fini della Prevenzione della Corruzione)

INDICE

	remessa	2 4
1.	Il contesto normativo di riferimento	4
2.	I Decreti di attuazione della L. 190/2012 2.1. La delibera del Consiglio Anac del 21 luglio 2021	6
3.	Nozione di corruzione	7
4.	Oggetto e finalità del Piano	8
5.	Funzioni e organizzazione dell'azienda	8
6.	Analisi del contesto esterno	10
7.	Analisi del contesto interno	11
8.	Il responsabile della prevenzione e della corruzione	11
9.	Flusso informativo da/verso il Responsabile della Corruzione	13
10.	L'organo amministrativo	13
11.	Il Piano della Prevenzione della Corruzione	14
12.	Individuazione, valutazione e gestione del rischio di corruzione	15
13.	Altre misure di prevenzione della corruzione	17
14.	Aggiornamento del Piano 14.1 Adozione del Piano Triennale 2022-2024	18
15.	La trasparenza quale parte del PTC 15.1 Modalità di pubblicazione e accesso alle informazioni 15.2 Accesso civico 15.3 Informatizzazione dei processi 15.4 Direttive 15.5 Controlli	19 24 24 24 25 25
16.	 Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing) 16.1 La direttiva UE sul whistleblowing. 16.2 Ambito soggettivo di applicazione della tutela 16.3 Oggetto della segnalazione 	25 26 27 27
17 .	Formazione in tema di anticorruzione 17.1 Informazioni a soggetti terzi	28

Definizioni

Si fornisce un elenco delle definizioni e degli acronimi in uso nel presente documento:

- C.l.T.C. S.r.l. o la Società/Azienda: Centro Ibleo Tomografia Computerizzata C.I.T.C. S.r.l.;
- **D.Lgs. n. 231/2001:** Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e ss.mm.ii.;
- **L. n. 190/2012 o Legge anticorruzione:** Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- **D. Lgs. n. 33/2013 o Legge sulla Trasparenza:** Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex Civit);
- **P.N.A.:** Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità A.N.A.C. con Delibera n. 72 del 2013;
- **D.Lgs. n. 97/2016:** Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- **PTPCT:** Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- **D.Lgs. n. 39/2013:** Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";*
- **D.P.R n. 62/2013:** Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 e art. 43 comma 1 del D. Lgs. 33/2013.
- **Legge 179/2017 o whistleblowing:** Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- **D.lgs. 165/2001:** Decreto Legislativo 10 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- **OdV:** Organismo di Vigilanza.

Premessa.

Il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.I.T.C. S.r.l., nello svolgimento della propria attività, è impegnato nella lotta alla corruzione e nella prevenzione dei rischi di pratiche illecite, a qualsiasi livello lavorativo, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, sia mediante la concreta previsione ed attuazione di regole di condotta e processi di controllo, in conformità con le migliori pratiche internazionali.

La Società, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, ha già provveduto ad adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, approvato in data 25.05.2012, ed il presente piano si pone come integrazione dello stesso.

Pertanto, con l'adozione del presente documento, Il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata intende ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 "Legge Anticorruzione" e dal D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione delle Informazioni", definendo, in maniera integrata:

- a) il Piano di Prevenzione della Corruzione previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n . 190 del 6 novembre 2012, che reca la "valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio";
- b) il Programma Triennale sulla Trasparenza e Integrità previsto dall'art. 10, comma 1 D.Lgs. n. 33/2013 in cui sono riportate le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza unitamente alla legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- c) l'aggiornamento periodico del Piano Triennale, in una linea di continuità con i precedenti e di progressivo allineamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2019.

In tal ultimo senso, l'elaborazione del presente Piano 2022-2024 riflette e si adegua alle modifiche delle caratteristiche strutturali e prestazionali che il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata ha adottato nello scorso triennio.

- § -

I. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

In data 6 novembre 2012 il legislatore nazionale ha approvato la legge n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (d'ora in poi, per brevità, L. 190/2012).

L'approvazione della L. 190/2012 costituisce l'attuazione in chiave nazionale dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU in data 31 ottobre 2003, nonché degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

Con l'introduzione della L. 190/2012, il legislatore ha inteso realizzare un quadro normativo più incisivo ai fini della prevenzione e della lotta alla corruzione

all'interno della Pubblica Amministrazione. In particolare, le misure previste ed adottate hanno quale obiettivo quello di garantire un miglioramento delle condizioni di mercato per la concorrenza e di favorire il contenimento della spesa pubblica allineandosi alle *best practice* internazionali, il tutto introducendo nel nostro ordinamento nuovi strumenti miranti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi.

Le più significative misure adottate sono:

- l'individuazione della Commissione indipendente per la Valutazione, l'integrità e la Trasparenza quale Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), che definisca e promuova norme e metodologie per l'attuazione delle strategie anticorruzione da parte delle amministrazioni pubbliche;
- le modifiche sostanziali al Codice dei Contratti Pubblici;
- l'introduzione di un codice di comportamento per i funzionari pubblici;
- l'adozione di misure in materia di Trasparenza;
- l'adozione di misure in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;
- I'introduzione di specifici meccanismi di protezione per i dipendenti pubblici che denuncino i casi di cattiva condotta ai loro superiori;
- interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione locale e centrale.

Al quadro normativo, cosi come sopra delineato, vanno ad aggiungersi le disposizioni contenute nelle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" (determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015) volte a chiarire quali disposizioni sono effettivamente applicabili alle società o aziende in controllo pubblico.

Inoltre, il D.Lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Con l'approvazione del c.d. FOIA, si registra quella della piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul Piano Nazionale Anticorruzione del 2016.

2. I DECRETI DI ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012.

Il legislatore, ai commi 35 e 49 dell'art. 1 Legge 190/2012, ha previsto che il sistema di prevenzione della corruzione fosse completato attraverso la previsione di una delega al Governo, per adottare, rispettivamente, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni, ed uno o più provvedimenti per la prevenzione dei conflitti di interesse, tesi a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali e di vertice.

La delega contenuta ai commi 35 e 49 dell'art. 1 Legge 190/2012 è stata esercitata dal Governo attraverso l'emanazione dei seguenti decreti che costituiscono gli ulteriori importanti tasselli nella costruzione di un sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi:

• Trasparenza ed Integrità:

Il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, costituisce il principale provvedimento che disciplina gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni ai fini dell'accessibilità totale.

Si rinvia per l'esame di dettaglio alla sezione del presente. Piano dedicata alla Trasparenza;

• Inconferibilità ed Incompatibilità degli incarichi:

Il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, reca le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012;

· Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n 165/200l.

-:-

2.1 LA SEDUTA DEL CONSIGLIO ANAC DEL 21 LUGLIO 2021.

Ai fini dell'aggiornamento del proprio PNA 2019-2021, in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, il Consiglio di Anac, nella seduta del 16 luglio 2021, è intervenuto fornendo un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale, pubblicate e adottate sino al 14 luglio 2021.

Nonostante, per quanto superfluo precisare, l'Anac si occupi specificamente dell'aspetto dell'Anticorruzione e della Trasparenza in seno alle strutture facenti parte dell'Amministrazione Pubblica, propriamente detta, vale qui di seguito riportare una serie delle suddette fonti e delibere adottate nel corso del Triennio 2019-2021 (sino al 16 luglio 2021), le quali risultano di interesse anche per il Centro.

- **delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 :** "Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001"
- **delibera n. 177 del 19 febbraio 2020:** "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche";
- **delibera n. 469 del 9 giugno 2021:** "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).

- § -

3. NOZIONE DI CORRUZIONE.

Per corruzione si intende l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere dei vantaggi privati.

Le ipotesi di corruzione appaiono trattate dal legislatore in diversi articoli del codice penale: dall'art. 318 all'art. 322.

Il tratto caratterizzante il delitto di corruzione consiste nell'accordo tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ed il privato, avente per oggetto il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto del suo ufficio o l'esercizio delle funzioni o dei poteri (corruzione impropria *ex.* art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o, ancora, il mancato compimento di un atto del suo ufficio (corruzione propria *ex* art. 319 c.p.).

Tuttavia, le situazioni rilevanti ai fini di cui alla L. 190/2012 non si esauriscono nella violazione degli artt. da 318 a 322 del codice penale, ma vanno oltre il novero dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti e disciplinati dallo stesso codice.

Esse, infatti, comprendono tulle le ipotesi in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si riscontri un evidente malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni amministrative, professionali, tecniche o sanitarie esercitate da ogni dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo dell'Azienda.

Pertanto, è necessario avere riguardo ad altri comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dell'Amministrazione e nei confronti dei soggetti che in essa operano, compiendo un'attività di pubblico interesse.

La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 conferma la definizione di corruzione prevista dal primo Piano Nazionale Anticorruzione (2013), facendo riferimento anche a situazioni di "cattiva amministrazione" nelle quali vanno ricompresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni , dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle

quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti.

La Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 individua una nozione di corruzione riferita "non solo allo specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "mala administration", intesa come assunzione di decisioni (di assenso di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".

La Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 ed i successivi interventi dell'Autorità non si discostano dalla nozione di corruzione accolta nelle precedenti delibere.

- § -

4. OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO.

Il presente piano costituisce lo strumento attraverso il quale vengono individuate le strategie primarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione in questa Azienda, configurandosi come un complesso di interventi finalizzati alla prevenzione, che, muovendo dalla rilevazione della realtà aziendale e dalla analitica mappatura dei processi che la caratterizzano, vengono via via precisati, modificati, integrati o sostituiti in relazione ai risultati conseguiti, alle esigenze emerse nonché agli input interni ed esterni ricevuti.

In considerazione di ciò, il verificarsi di episodi ricadenti in ambiti non oggetto di mappature, deve indurre a verificare concretamente le possibili implicazioni nonché se la predisposizione di correttivi sia idonea a scongiurare nuovi accadimenti.

L'analisi complessivamente effettuata consente la individuazione e la valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento, con la conseguente attuazione di misure preventive dello stesso, attraverso una serie di interventi organizzativi aventi una funzione deterrente.

Il presente Piano è stato adottalo dall'assemblea dei soci in data 16 ottobre 2018 e successivamente integrato e modificato.

- § -

5. FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA.

Il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.l.T.C. S.r.l. è una struttura sanitaria che effettua indagini strumentali a fini diagnostici, utilizzando metodiche di formazione di immagini, quali risonanza magnetica, tomografia computerizzata,

radiologia ed ecografia. La struttura venne costituita nel 1986 con oggetto sociale «l'acquisto, l'installazione e l'impiego di apparecchiature medico-sanitarie ai fini assistenziali, didattici e di ricerca nel campo della medicina generale e di quello della medicina preventiva in particolare, al servizio di imprese industriali ed agricole, di organizzazioni sanitarie, comunità e privati. (...).».

Nel 1987 è stata convenzionata dalle Unità Sanitarie Locali nn. 22 e 24, per la prestazione di esami diagnostici a favore dei pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri di Comiso, Vittoria, Modica e Scicli. Successivamente, nel 1997 è stata provvisoriamente accreditata per le prestazioni TAC e RM dalla Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa e, sempre dall'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa, nel 2007 ha ottenuto l'accreditamento istituzionale.

La Società svolge la propria attività presso un presidio sito in Ragusa al viale delle Americhe n. 163, ubicato in un immobile indipendente, di proprietà, completamente isolato ed in posizione topografica estremamente favorevole agli effetti dei collegamenti con i centri urbani della provincia di Ragusa, trovandosi sulla SS 115, in prossimità dello svincolo Ragusa Ovest.

Nel 2022 è stata inaugurata l'attività di tele radiologia mediante l'istituzione del servizio di refertazione a distanza, che viene svolta attraverso l'utilizzo di tecnologie computerizzate e di trasmissione da remoto di ultima generazione, onde assicurare la massima efficienza nella trasmissione dei dati e un'assoluta precisione nella qualità delle immagini trasmesse al medico chirurgo deputato alla refertazione, con la garanzia del mantenimento dei più elevati standards di riservatezza delle informazioni in essi contenute.

La C.I.T.C. S.r.l. è titolare del Decreto Assessoriale 21564-1997 IRS Gr. 41 del 21.02.1997 relativo "all'uso di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare presso il Presidio Sanitario di Viale delle Americhe 163", nonché del Decreto Assessoriale 17286-1995 IRS Gr 41 del 08.11.1995 relativo "all'autorizzazione alla pubblicità sanitaria", ai sensi della Legge 175/92.

Il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.I.T.C. S.r.l., dal 02.07.1997 è accreditato per le prestazioni TAC e RM ai sensi del D.A. Reg. Sic. n. 21572 del 26.02.1997.

Avendo come obiettivo quello di fornire assistenza sanitaria assicurando le più elevate qualità, efficienza ed efficacia delle prestazioni diagnostiche espletate, ha adottato un modello organizzativo e gestionale in conformità alla norna UNI EN ISO 9001:2008, ottenendo la certificazione 3 rev. 1 del 21/05/2012 SINCERT nei settori Radiologia, Ecografia, Risonanza Magnetica, Tomografia Computerizzata (K1056639/01).

Si riportano, di seguito, i principali Organi societari di Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.l.T.C. S.r.l.:

- Legale Rappresentante: Dr. Giovanni Magnani;
- Direttore Sanitario: Dr. Francesco Magnani ;

Si riportano, di seguito, i dati identificativi della Società:

- Ragione sociale: Centro Ibleo Tomografia Computerizzata C.I.T.C S.r.l.;
- Sede legale e operativa: Viale delle Americhe, 163 97110 Ragusa (RG);

• C.F. e P.IVA: **00731540886**.

• Iscrizione C.C.l.A.A. RG: 64363;

N.ro Isc. Reg. Imprese: 3074;

Telefax: 0932.252222.

• Indirizzo pec: citcrgsrl@pec.it;

Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza: Ragusa;

codice struttura sanitaria: 406000.

• Direttore Sanitario: **dr. Magnani Francesco**.

Non soltanto l'assetto istituzionale della C.l.T.C. S.r.l. ma, in generale, tutto il suo sistema organizzativo è interamente strutturato in modo da assicurare l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi definiti.

- § -

6. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società è chiamata ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Infatti, comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui la Società è sottoposta, consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Il territorio all'interno del quale opera il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.I.T.C. S.r.l. è quello del Comune e della Provincia di Ragusa. Pertanto, ai fini dell'analisi del contesto esterno, sono stati raccolti e valutati i dati disponibili in tema di incidenza di fatti corruttivi e di reati contro la pubblica amministrazione nel territorio del Comune e della Provincia di Ragusa.

Ciò che emerge dall'analisi dei dati valutati è che il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata CITC S.r.L lavora in un contesto sociale e culturale in cui è presente una forte espansione dei fenomeni corruttivi.

In mancanza di stime ufficiali, l'Ufficio statistica della Regione Siciliana ha condotto uno studio su corruzione e reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, secondo le informazioni fornite dal Servizio statistico della Regione Sicilia, nell'ultimo numero di Statistiche online - il notiziario realizzato in collaborazione con la sede territoriale Istat per la Sicilia - il 7,7% delle famiglie siciliane ha dichiarato di aver avuto esperienza diretta o indiretta di dinamiche corruttive almeno una volta nella vita, un dato quasi in linea con quello rilevato a livello nazionale (7,9%). Tale fenomeno riguarda in primo luogo il settore della sanità, per il quale la Sicilia presenta l'incidenza più alta (16,1%, a fronte dell'11% della media nazionale). Il 9% dei 18-80 enni residenti in Sicilia, inoltre, dichiara di aver ricevuto richieste di voto elettorale in cambio di regali, favori o denaro, un valore molto maggiore rispetto alla media nazionale (3,7%).

In tal senso, pertanto, questa analisi suggerisce di innalzare il livello di attenzione nel monitorare e contrastare il rischio di fenomeni corruttivi.

7. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.

Il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.I.T.C. S.r.l. è una Struttura Sanitaria che effettua indagini strumentali a fini diagnostici con l'oggetto sociale di utilizzo di apparecchiature medico-sanitarie a fini assistenziali, didattici e di ricerca nel campo della medicina.

Rispetto alle sollecitazioni che provengono dall'analisi di un contesto esterno che presenta, come si è visto al paragrafo precedente, fortissime criticità, è bene dire che il Centro si trova a svolgere la propria attività in un contesto interno che presenta dei profili di rischio scarsamente rilevanti.

Ai fini dell'analisi del contesto interno, infatti, sono stati raccolti e valutati i dati relativi ai procedimenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti della Società e le segnalazioni pervenute, in quanto suscettibili di assumere rilevanza in relazione al verificarsi di fenomeni corruttivi.

I dati disponibili rivelano, con riferimento al triennio 2019 – 2021:

- lo svolgimento di *zero* procedimenti penali a carico dei dipendenti per reati di peculato e di abuso di ufficio;
- lo svolgimento di *zero* procedimenti disciplinari conseguenti ai fatti penalmente rilevanti indicati al punto precedente;
- la ricezione di *zero* segnalazioni suscettibili di assumere rilevanza in relazione al verificarsi di eventi corruttivi.

- § -

8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

L'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione e la deliberazione n. 8/2015 dell'ANAC dispongono che le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico provvedano a nominare un Responsabile per l'esecuzione dei propri Piani di Prevenzione della Corruzione.

Il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.l.T.C. S.r.l. svolge, utilizzando anche finanziamenti pubblici, funzioni e servizi di natura squisitamente pubblica. La struttura, infatti, nel 1987 è stata convenzionata dalle Unità Sanitarie Locali nn. 22 e 24 per la prestazione di esami diagnostici a favore dei pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri di Comiso, Villoria, Modica e Scicli; successivamente, nel 1997, è stata provvisoriamente accreditata per le prestazioni TAC e RM dalla Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa e, sempre dall'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa, nel 2007 ha ottenuto l'accreditamento istituzionale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, così come previsto dalla L. 190/2012, è la figura in grado di attuare il meccanismo della prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'ambito dello svolgimento delle attività lavorative.

In particolare, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

a) elabora il Piano della prevenzione della corruzione in tempi utili per l'adozione dello stesso;

- b) definisce le procedure appropriate volte alla formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- c) propone eventuali modifiche del Piano, anche a seguito di accertate e significative violazioni delle prescrizioni;
- d) individua li personale da inserire nei programmi di formazione;
- e) verifica l'attuazione del Piano nonché la sua idoneità allo scopo;
- f) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) predispone, annualmente, una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- h) garantisce la pubblicazione sul sito web della società del Piano e della relazione annuale sull'attività svolta ai fini dell'anticorruzione.

Inoltre, in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in qualità di Responsabile anche della trasparenza, l'art. 46 del D.Lgs. n. 33 del 2016 e ss.mm.ii. pone una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

A tal fine, esso:

- ✓ redige e aggiorna il Programma Triennale per la Trasparenza, che viene adottato dall'organo amministrativo;
- ✓ effettua una costante attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- ✓ riferisce periodicamente all'organo amministrativo, con cadenza almeno semestrale;
- ✓ segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo amministrativo ed all'ANAC ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare;
- ✓ cura l'aggiornamento del Piano Triennale a seguito di modifiche strutturali o relative alle modalità di svolgimento dell'attività.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- a) stabilità dell'incarico.
- b) imparzialità di giudizio.
- c) inesistenza di ragioni di incompatibilità;
- d) professionalità ed onorabilità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella Società Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.l.T.C. S.r.l., nominato dall'amministratore unico con determina del 20.12.2021 è l'avv. Davide Buscemi, nato a Palermo il 20.06.1971, c.f. BSCDVD71H20G273T, con studio in Palermo alla via Enzo ed Elvira Sellerio n.19. La sua nomina è stata confermata anche per il Piano 2022-2024 in continuità con il precedente triennio.

Il RPCT sottopone il presente Piano, aggiornato per il triennio 2022-2024, all'attenzione dell'organo amministrativo ai fini della sua adozione entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 8, L.

190/2012. Conseguentemente alla delibera ed entro il medesimo termine il Piano è pubblicato sul sito web istituzionale della società e ne è data comunicazione a tutto il personale.

- § -

9. FLUSSO INFORMATIVO DA/VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Per un'efficace e puntuale attività di monitoraggio sull'adeguatezza nel tempo e sullo stato di operatività del Piano di Prevenzione della Corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha predisposto delle regole procedurali sul flusso informativo tra lo stesso responsabile ed il personale.

Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché a segnalare allo stesso il verificarsi di comportamenti a rischio corruzione, ivi comprese le violazioni delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento e del Modello di Organizzazione e Gestione.

Il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.l.T.C. S.r.l., con atto successivo all'approvazione del presente Piano, ha adottato alcuni strumenti di raccordo tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il personale dipendente:

- o confronti periodici per relazionare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, fatta salva l'urgenza;
- o meccanismi di reportistica volti a consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di conoscere in maniera tempestiva i comportamenti a rischio di corruzione.

Il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.l.T.C. S.r.l. disciplinerà e diffonderà al pubblico le modalità attraverso le quali il personale dipendente potrà comunicare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 179/2017 con riferimento al c.d. "whistleblowing".

- § -

10. L'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 (così come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016), l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Inoltre:

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. l, comma 7, L. 190/2012) ed esercita una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività svolte:
- dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al Responsabile funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena

autonomia ed effettività;

- adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i successivi aggiornamenti annuali e ne cura la trasmissione alle autorità competenti;
- riceve dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le segnalazioni riguardanti disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- osserva quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

- § -

11. IL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Come previsto dall'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione, nonché in ottemperanza di quanto all'atto di indirizzo dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana prot. n. 38726 del 18.05.2018, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, sono obbligati a considerare il rischio di fenomeni corruttivi, e, di conseguenza, a presentare il seguente contenuto minimo:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, alle attività ed alle funzioni dell'ente;
- programmazione della formazione, con particolare riguardo alle aree in cui il rischio di fenomeni corruttivi è maggiore;
- * adozione di procedure adeguate per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di corruzione;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- previsione dell'adozione di un codice di comportamento rivolto ai dipendenti ed ai collaboratori;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- previsione di misure idonee a garantire il corretto monitoraggio sul funzionamento del piano.

Il presente Piano è, pertanto, finalizzato a:

- individuare le aree a rischio corruzione;
- individuare, per ciascuna area, gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio di fenomeni corruttivi;
- individuare le misure di trasparenza, in accordo con il dettato normativo del D.Lgs. n. 33/2013;
- definire le misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del Piano di

Prevenzione della Corruzione;

- individuare le modalità e i tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella L. 190/2012.

- § -

12. INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE.

Come già anticipato, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nella L. 190/2012 ha un'accezione molto più ampia di quello preso in considerazione dal Titolo II, Capo l, del Codice Penale.

Esso è, infatti, comprensivo delle varie situazioni in cui, nello svolgimento dell'attività amministrativa. si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato con lo scopo di ottenere dei vantaggi personali, ovvero nelle ipotesi in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero ancora l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

In considerazione di ciò, le metodiche utilizzate dalla società Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.l.T.C. S.r.l. per la gestione del rischio nell'ambito del Piano della Prevenzione della Corruzione seguono le linee guida previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, all'uopo adattate alle attività in concreto svolte dalla società.

Si è, pertanto, proceduto alla:

- 1. mappatura dei processi attuati dalla C.I.T.C. S.r.l.:
- 2. valutazione del rischio connesso a ciascun processo;
- 3. trattamento del rischio.

L'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione individua le seguenti aree di rischio comuni e obbligatorie:

- a) Acquisizione e progressione del personale:
 - reclutamento:
 - progressione di carriera;
 - conferimento di incarichi di collaborazione.
- b) Affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi delle norme del codice dei contratti pubblici **(non applicabile** data la natura della Società C.l.T.C. S.r.l. di ente di diritto privato);
- c) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **(non applicabile** data la natura della Società C.l.T.C. S.r.l., che, in quanto tale, non adotta provvedimenti amministrativi);
- d) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (non applicabile data la natura Società C.I.T.C. S.r.l., che, in quanto tale, non adotta provvedimenti amministrativi).

Alle aree sopra indicate se ne aggiungono di ulteriori individuate in base alle specificità organizzative della Società Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.I.T.C. S.r.l., ovvero:

- e) Area rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale, con l'Assessorato Regionale della Salute, con il Ministero della Salute e con altri enti pubblici;
- f) Area gestione del pagamento ticket e delle casse contanti;
- g) Area Gestione delle ispezioni;
- h) Area redazione dei documenti contabili.

In particolare, i processi sono stati valutati al fine di individuare il grado di rischio di corruzione in essi presente.

Tale processo di valutazione è articolato in tre distinte fasi:

- a) **Identificazione**: consiste nella ricerca, nell'individuazione e nella descrizione dei rischi. Questa fase è resa possibile dalla consultazione dei responsabili addetti alle attività oggetto di tale processo. In particolare. i passaggi determinanti la qualificazione del rischio sono:
- identificazione dei rischi in relazione all'attività presa in considerazione;
- identificazione delle possibili cause;
- identificazione dei possibili effetti;
- identificazione dei controlli.
- **b) Analisi:** consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi nonchè nella previsione delle possibili conseguenze, tenendo conto di un triplice ordine di fattori:
- severità del rischio (gravità o impatto che il rischio può avere);
- probabilità che il rischio si verifichi;
- rilevabilità (possibilità di rilevazione del rischio prima che esso si concretizzi)
- **c) Ponderazione del rischio:** consiste nel considerare il rischio emerso dall'analisi e nel raffrontarlo con gli altri rischi, per decidere priorità ed urgenza del trattamento.

Le misure essenziali per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna della C.I.T.C. S.r.l., e, in particolare, nei seguenti atti che ciascuno all'interno dell'organizzazione è tenuto a conoscere, applicare e rispettare:

- a) Codice di comportamento;
- b) Codice etico;
- c) Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La L. 190/2012, essendo stata principalmente concepita per le amministrazioni pubbliche e per gli enti pubblici prevede un espresso richiamo al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Alla luce della natura giuridica di ente di diritto privato in controllo pubblico della C.IT.C. S.r.l., la funzione di cui al summenzionato Codice di comportamento è, nel caso di specie, svolta dal Codice Etico adottato dalla Società.

La mappatura dei rischi svolta per l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 rappresenta il punto di riferimento imprescindibile. Infatti, i sistemi di controllo interno identificati nel Modello 231

rilevano anche in relazione agli altri reati presupposto previsti dalla L. 190/2012, in quanto attinenti alla gestione del denaro contante, agli acquisti di beni, servizi ed opere, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla conclusione dei contratti, alla selezione ed assunzione personale ovvero a tutte quelle attività a rischio di commissione dei reati in essa considerati.

Oltre a quanto già previsto dal Modello di cui sopra, saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle procedure e prassi organizzative e gestionali che consentano, all'interno delle singole aree di rischio individuate nel presente Piano, una specifica prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo: attività che andrà svolta in concomitanza con quella prevista per l'aggiornamento del Modello 231.

Nello specifico, andrà considerata l'introduzione presso il Centro nell'anno 2022 dell'attività di tele radiologia affidata a medici-chirurghi specializzati di comprovata qualità ed esperienza, le cui procedure di attuazione saranno specificate in seno al Modello Organizzativo a tal uopo aggiornato.

A tal riguardo, il RPCT provvederà ad elaborare lo specifico piano delle attività di monitoraggio nel quale dovranno essere previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la definizione delle tipologie di controllo e le tempistiche di effettuazione delle stesse;
- ❖ la pianificazione delle attività di controllo periodiche da effettuare a campione su determinati ambiti attraverso sopralluoghi e/o *audits* e le azioni di coordinamento anche tramite incontri periodici con le altre funzioni aziendali che svolgono attività ispettive o di controllo;
- ❖ le indagini interne per l'accertamento di segnalate violazioni del Piano ;
- ❖ le relazioni a carattere periodico a favore dell'organo amministrativo;
- ❖ l'identificazione di meccanismi di aggiornamento del Piano.

- § -

13. ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.I.T.C. S.r.l. adotta un sistema di controllo interno rappresentato dalle linee di azione, dall'insieme delle regole e delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed al conseguente presidio dei principali rischi.

In particolare, la Società adotta, per ogni processo interno, i seguenti presidi generali:

- segregazione dei compiti;
- > formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità;
- > principi contenuti nel codice etico;
- ➤ i protocolli per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/200l contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- > tracciabilità delle operazioni;
- > sistema formalizzato dei pagamenti;
- > utilizzo di sistemi informativi che garantiscono l'affidabilità e l'integrità

delle informazioni, oltre che controlli di tipo automatico.

-§-

14. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

L'Organo Amministrativo, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, delibera in merito all'aggiornamento del presente Piano e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni alle prescrizioni del Piano o del Codice Etico;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze di controlli e/o attività di monitoraggio;
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- emersione di nuovi rischi o di rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano:
- nuovi indirizzi o direttive da parte dell'ANAC o delle amministrazioni pubbliche controllanti.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, allorché siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ed in tutti i casi in cui, anche a seguito di incontri informativi annuali sull'aggiornamento del Piano medesimo, dovessero emergere esigenze di integrazione e/o modifica. Ai fini dell'aggiornamento del Piano:

- ogni qualvolta lo ritenga utile e/o necessario, il personale dipendente trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le proprie proposte relative all'individuazione dei processi per i quali è prefigurabile il rischio di corruzione, unitamente ai propri suggerimenti sulle misure ritenute più idonee a prevenire l'insorgere dei relativi fenomeni;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove lo ritenga, può avviare una consultazione sulla base delle eventuali proposte pervenute;
- terminata la fase di consultazione aperta e valutate le eventuali osservazioni ed i suggerimenti pervenuti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza predispone la proposta di modifica del Piano e la trasmette all'Organo amministrativo per l'approvazione.
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, cura la pubblicità delle modifiche mediante inserimento nel sito Web istituzionale.

-:-

14.1 ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2002-2024.

Con delibera n. 1 del 12.1.2022, il Consiglio dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC), ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all'interno del Piao, slitta al 30 aprile 2022. Tale termine vale per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all'adozione del Piao. Questo al fine di consentire ai responsabili della Prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Per adempiere alla predisposizione dei piani, ci si potrà avvalere delle indicazioni del vigente Piano Anticorruzione 2019-2021. Al fine di agevolare la stesura, in un'ottica di semplificazione e efficacia, Anac ha predisposto un apposito Vademecum di esemplificazione e orientamento valido sia per la predisposizione dei Piano Anticorruzione, sia della sezione del Piao dedicata alle misure di prevenzione della corruzione.

Il presidio di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative rilevati nel monitoraggio svolto sull'attuazione della precedente pianificazione, continuerà ad essere garantito dalle misure già adottate. In ogni caso, ciascuna amministrazione potrà anticipare l'adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base del monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell'efficacia dell'azione di legalità. Le amministrazioni che saranno pronte all'adozione del Piano prima della data del 30 aprile 2022, potranno provvedere all'adozione immediata.

- § -

15. LA TRASPARENZA QUALE PARTE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha comportato importanti modifiche in tema di trasparenza, con il definitivo chiarimento sulla natura, la revisione e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni, nonché introducendo il nuovo diritto di "accesso civico generalizzato" ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria, diverso dall'accesso civico previsto nel previgente D.Lgs. n. 33/2013.

Mentre, da un lato, ha determinato la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche, prevedendo la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive elaborate per aggregazione in sostituzione della pubblicazione integrale (art. 3, co. 1 bis), dall'altro ha enfatizzato il ruolo dei cittadini nella partecipazione alla vita della pubblica amministrazione.

Infatti, il nuovo testo dell'art. 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sancisce che *"la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti*

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Ai sensi del comma 34 dell'art. 1 L. L90/2012, l'ambito dei destinatari degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione include espressamente - sebbene limitatamente all'applicazione delle disposizioni dal comma 15 al 33 - le società e gli enti controllati dalla pubblica amministrazione, che devono necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 ove assente il modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per quanto riguarda le società e gli enti controllati, il riferimento è a quegli enti di diritto privato che utilizzano risorse pubbliche e curano interessi pubblici.

La trasparenza e l'integrità del funzionamento di un ente è funzionale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente stesso.

Per **"trasparenza"** si intende l'accessibilità, da parte dell'utenza interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per valutare l'operato della società.

Questa comprende tutti i dati necessari per una corretta comprensione e valutazione delle modalità organizzative e gestionali della società, dei suoi risultati, dell'uso delle risorse, dei diritti dei cittadini e dei soggetti giuridici legittimamente interessati.

Per "integrità" si intende la salvaguardia da parte dell'Ente e dei suoi dipendenti dell'efficienza, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della riservatezza delle attività istituzionali della società. Il tutto a beneficio della correttezza dei rapporti fra politica ed amministrazione, del disinteresse personale di dirigenti e dipendenti, dell'adeguatezza del loro impegno professionale, delle relazioni con soggetti privati esterni e delle verifiche sull'attività amministrativa e contabile.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività aziendale di interesse pubblico ed è funzionale a tre scopi:

- sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della *performance* per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalla società, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

Il presente Piano, nella parte in cui si occupa della Trasparenza e dell'Integrità favorisce il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività di gestione del servizio pubblico e costituisce parte integrante del Piano di Prevenzione della Corruzione.

La responsabilità dell'attuazione del presente piano è in capo al Responsabile per la Trasparenza e per l'Integrità, identificato, nel caso di specie, nella medesima persona del Responsabile per la Corruzione.

Ai fini dell'aggiornamento relativo alla parte della Trasparenza e dell'Integrità del

presente Piano, si segnalano le fonti e le delibere dell'ANAC di interesse, assunte sino al luglio 2021, e segnatamente:

- delibera n. 213 del 4 marzo 2020. La delibera è volta a fornire indicazioni – oltre che alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2- bis, co. 3, secondo periodo del D.Lgs. 33/2013 – anche alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe (OdV o RPCT), in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In particolare, la delibera illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2020 anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni.

Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, i dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono: **1)** *Attività e procedimenti* (art. 35 D.Lgs. 33/2013); 2) *Servizi erogati* (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6); 3) *Altri contenuti – Accesso civico* (Linee guida ANAC, determinazione n. 1134/2017).

I documenti da dover produrre sono tre:

- **1. Documento di attestazione**: è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche. L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31.03.2020.
- **2. Griglie di rilevazione**, limitatamente al foglio 1 «Pubblicazione e qualità dati» che permette di documentare la verifica, effettuata nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti web delle amministrazioni/enti/società, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato.(...). Mentre resta esluso il foglio n. 2, stante l'assenza di «Uffici periferici».
- 3. Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi: l'OIV o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici e descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità seguite per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare.

I suddetti documenti (attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi) vanno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente",

sotto-sezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione", sottosezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", "Attestazioni dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione". Si precisa che questi documenti **non** devono essere trasmessi ad ANAC ma solamente pubblicati nella sezione indicata;

- **delibera 803 del 7 ottobre 2020:** "Coordinamento della disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con gli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti nella delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)";
- delibera n. 1054 del 25 novembre 2020: "Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all'art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013". MASSIMA: Nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è assente una definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" di cui all'art. 15, co. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013. Al riguardo, appare ragionevole fare riferimento alla definizione contenuta nell'art. 1, co.2, lett. d) del d.lgs. 39/2013 e ai chiarimenti forniti in proposito dall'Autorità, in particolare nella delibera n. 553/2019, tenuto conto della comune ratio di garantire anche l'imparzialità nello svolgimento dell'incarico ed evitare situazioni di conflitto di interessi. Ne consegue che per "ente regolato dalla pubblica amministrazione" deve intendersi l'ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell'attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, mentre per "ente finanziato da una pubblica amministrazione" l'ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale. Per quanto riguarda l'individuazione dei dati da pubblicare, secondo un criterio di ragionevolezza e coerenza sistematica, si ritiene che, ai fini dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, lett. c), sia sufficiente l'indicazione della carica o dell'incarico ricoperto e la denominazione dell'ente privato regolato o finanziato. In merito al periodo temporale a cui fare riferimento per l'individuazione degli incarichi da pubblicare, occorre considerare gli incarichi in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell'incarico, che può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto nel d.lgs. 39/2013 (artt. 4 e 5).
- delibera n. 468 del 16 giugno 2021: "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n.

33/2013)". MASSIMA: Al fine di garantire la trasparenza dell'attività, le amministrazioni pubblicano, ai sensi del comma 1 dell'art. 26, gli atti normativi, ovvero le leggi e i regolamenti, che enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici nonché gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi, che riguardano sia i sussidi, gli indennizzi, i premi, i contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati che le prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socio- assistenziali. In un'ottica di semplificazione, la pubblicazione di cui al comma 1 si può effettuare, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013, mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui gli atti previsti dal citato comma 1 siano già eventualmente pubblicati. Dato lo stretto collegamento tra l'art. 27 - che elenca gli elementi informativi essenziali che gli atti di concessione devono possedere – e la precisa quantificazione economica che il legislatore fissa, pari a euro mille nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario all'art. 26, co. 2, va esclusa la pubblicazione ai sensi del citato comma 2 degli atti di concessione riferiti a servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economicomonetari. Sono quindi oggetto di pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 26, solo gli atti con cui le amministrazioni e gli enti dispongono l'erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari. E' superato l'orientamento espresso dall'Autorità nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013 secondo cui, nei casi in cui l'elemento prestazionale che costituisce l'oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

E' confermato l'orientamento dell'Autorità secondo cui sono da ritenersi escluse dall'applicazione degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) connessi alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, tutelato dall'art. 32 Cost.

Spetta in ogni caso alle amministrazioni valutare se la tipologia di erogazioni da pubblicare si caratterizzi o meno per essere un aiuto finanziario nei termini sopra esposti. Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari, l'amministrazione è tenuta ad anonimizzare i dati identificativi degli stessi ove rivelatori di una condizione di disagio economico-sociale (comma 4 dell'art. 26). In tali ipotesi le amministrazioni possono valutare di pubblicare i dati in forma aggregata sulla base di criteri dalle stesse individuati che assicurino la più ampia conoscibilità dei sussidi concessi. Quanto ai dati da pubblicare sull'attività professionale, in relazione allo scopo della norma, sono da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l'indicazione della tipologia di tali soggetti. Ciò al fine di consentire

all'amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di interesse.

-:-

15.1 MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.

L'accesso alle informazioni via web permette al Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.I.T.C. S.r.l. di garantire la disponibilità della documentazione aziendale a tutto vantaggio della cittadinanza e delle imprese.

I dati pubblicati offrono ai visitatori del sito informazioni di accertata utilità, nella semplificazione dell'interazione con l'utenza, nella trasparenza dell'azione amministrativa, nella facile reperibilità e fruibilità dei contenuti, oltre che nel costante aggiornamento di cui sono responsabili i dirigenti e capo delle strutture aziendali, che generano e gestiscono i dati pubblicati.

Pertanto, le informazioni sono accessibili nel sito istituzionale di C.I.T.C. S.r.l. «WWW.TC-RM-MAGNAMI.IT».

In tale sito, la C.I.T.C. S.r.l. accoglie progressivamente le informazioni obbligatorie per legge, nell'intento di favorirne la diffusione, la trasparenza e l'accesso civico da parte dei cittadini nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività di gestione del servizio pubblico.

-:-

15.2 ACCESSO CIVICO.

Altra novità introdotta dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 è l'acceso civico, consistente nel diritto di chiunque di chiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni siano obbligate a pubblicare.

Per assicurare l'operatività dell'istituto la Società pubblica nella Sezione dedicata del proprio sito web gli indirizzi cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo nonché la relativa modulistica e il regolamento aziendale relativo.

L'aggiornamento del sito web è supportato dal RPTC in stretto collegamento con l'OdV societario, tenendo conto delle disposizioni normative, delle circolari esplicative e delle indicazioni operative rese note dall'AN.A.C. e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

-:-

15.3 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI.

L'informatizzazione dei processi è posta a garanzia della tracciabilità dello sviluppo del processo e, quindi, opera come misura per la riduzione del rischio di blocchi non controllabili, con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. Nel periodo di validità del presente Piano si svilupperà il percorso di informatizzazione dei processi, attraverso l'utilizzo degli applicativi di nuova

acquisizione nonché l'implementazione dell'utilizzo di quelli già in uso presso in diversi settori con riferimento a procedure specifiche.

-:-

15.4 DIRETTIVE.

In linea con le indicazioni del P.N.A., la "direttiva" è adottata quale strumento di prevenzione. Essa è emanata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche su proposta degli Organi di vertice e/o dei Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio e dell'Organismo di Vigilanza, in ordine alle azioni da adottare quale misura preventiva.

All'interno della Società, destinatari delle direttive sono i Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio, i quali avranno cura di portare a conoscenza dei relativi contenuti i dipendenti del rispettivo settore interessati.

-:-

15.5 CONTROLLI.

I controlli di primo livello sono effettuati dai Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio che operano all'interno della struttura.

I controlli di secondo livello sono svolti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza e, eventualmente, di terze parti (RSPP, consulenti, ecc.).

- § -

16. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI.

L'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha inserito l'articolo 54 bis, nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta nella materia con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, con la quale ha ritenuto opportuno che "le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovessero eventualmente nell'ambito del Piano per la prevenzione della corruzione, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste per le Pubbliche amministrazioni, cui la disciplina era sostanzialmente diretta".

La successiva legge n. 179 del 30/11/2017, in vigore dal 29/12/2017, ha modificato l'art. 54 bis della L. 190/2012 introducendo nell'ordinamento italiano una specifica tutela per il c.d. "whisteblowing": il termine, mutuato dalla lingua inglese, fa riferimento al comportamento di un soggetto che, venuto a conoscenza di un fatto illecito, lo denuncia all'autorità giudiziaria.

Tale normativa è stata pensata in primo luogo per tutelare l'integrità della pubblica amministrazione da comportamenti illeciti e abusivi.

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento, in particolare, al dipendente di

un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui colui che denuncia contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La procedura è volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare il dipendente denunciante. La disciplina si applica non solo all'impiego pubblico (con riferimento ai casi di corruzione) ma anche al settore privato.

Ai sensi dell'articolo 1 L. 179/2017, quando un dipendente pubblico segnali "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro", non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi o discriminatori, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Le segnalazioni dei dipendenti vanno indirizzate al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente, all'ANAC, ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

La novellata disciplina si applica ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, nonché di cui all'articolo 3, D.Lgs. 165/2001, di enti pubblici economici ovvero di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.. La normativa si applica, infine, anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione pubblica (art. 1, comma 2).

-:-

16.1 LA DIRETTIVA UE SUL WHISTLEBLOWING.

I whistleblower sono fondamentali per mantenere una società aperta e trasparente, in quanto denunciano atti illeciti e irregolarità. Per garantire che i segnalanti vengano protetti adeguatamente da eventuali ritorsioni, il 16 dicembre 2019 è stata pubblicata la **Direttiva UE 2019/1937** sul Whistleblowing, che contiene i seguenti punti fondamentali:

- OBIETTIVI:

- Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
- Migliorare l'applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
- Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo;
- La protezione dei segnalanti è al centro della Direttiva;

Il tema principale della Direttiva è la protezione dei segnalanti. Ecco i punti essenziali:

• La protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, candidati, ex dipendenti,

giornalisti, etc.;

- Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione;
- La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell'UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell'ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati. Tuttavia, l'Unione Europea incoraggia i legislatori nazionali a estendere tale ambito anche nelle rispettive legislazioni
- Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all'interno dell'azienda o direttamente all'autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell'interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.

Gli Stati membri dell'UE devono recepire i requisiti nella propria legislazione nazionale entro due anni. Purtroppo, l'Italia è in ritardo nel recepimento, che sarebbe dovuto avvenire entro il 17 dicembre 2021, e, ciò nonostante, l'emissione della legge delega n. 53/2021, in virtù della quale il Governo avrebbe dovuto farlo entro agosto 2021.

Le aziende con più di 250 dipendenti devono adempiere ai propri obblighi entro il 17 Dicembre 2021, mentre le aziende con 50-250 dipendenti entro il 17 Dicembre 2023. Appare evidente, tuttavia, che laddove un'Azienda di minori dimensioni – come è il caso del Centro - dovesse adottare le linee guida ivi indicate e seguire le precipue disposizioni relative alla tutela dei "segnalatori", raggiungerebbe un livello di trasparenza di assoluta eccellenza.

-:-

16.2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA.

La Tutela del c.d. whistleblower si applica a tutto il personale dipendente della società Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.I.T.C. S.r.l., con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della C.I.T.C. S.r.l..

-:-

16.3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.

L'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente/terzo fornitore possa segnalare le "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di Lavoro. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della Società o comunque relativi ad essa.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono

non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo Il, Capo l, del codice penale, ma anche le situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La segnalazione non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente. È opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi per consentire alla C.I.T.C. S.r.l. di effettuare le dovute verifiche.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'ANAC, a sua volta, è tenuta ad informare il Dipartimento della funzione pubblica e gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La segnalazione va rivolta, utilizzando l'apposito modulo, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria.

Alla casella di posta elettronica indicata accede esclusivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. La segnalazione può essere presentata:

- per posta elettronica all'indirizzo PEC: davidebuscemi@pecavvpa.it;
- ❖ tramite servizio postale, inviando il modulo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della C.I.T.C. S.r.l., in busta chiusa con la dicitura "riservata personale", indirizzata allo Studio Professionale ABM, in Palermo alla via Enzo ed Elvira Sellerio 19.

- § -

17. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

La legge 190/2012, così come il D.Lgs. 231/200l, si occupa anche della formazione in tema di anticorruzione. Per permettere l'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione è necessario che il personale della società sia costantemente e correttamente informato e formato sui rischi connessi alle proprie attività lavorative.

Nell'ambito della prevenzione della corruzione la formazione riveste quindi un'importanza cruciale, in quanto costituisce l'occasione di un confronto tra esperienze diverse, reso possibile dalla compresenza di personale "in formazione", proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare e omogeneizzare all'interno della Società le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative", garantendo così una sensibile riduzione del rischio di corruzione.

Tramite la formazione viene garantita la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio delle attività aziendali, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento.

Obiettivi di tale percorso formativo sono quelli di evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile e di diffondere valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

La C.I.T.C S.r.l. garantisce un costante collegamento del piano di formazione del personale con il piano di prevenzione della corruzione. La formazione sarà erogata dal RPTC, mediante illustrazione del suo contenuto e delle principali norme di riferimento.

La formazione potrà essere svolta con il supporto di qualificati docenti esterni.

Il piano formativo approvato dal Responsabile del piano della prevenzione della corruzione deve contemplare almeno le seguenti tematiche:

- ✓ contesto e normativa di riferimento (a titolo non esaustivo Legge n. 90/2012, Piano Nazionale Anticorruzione, D.Lgs. 33/2013, etc);
- ✓ principali Determinazioni A.N.A.C. in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- ✓ Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla società;
- ✓ compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti in ambito della prevenzione;
- ✓ incarichi a rischio con l'approfondimento delle mansioni maggiormente esposte al rischio corruzione;
- ✓ codice comportamentale ed etico.
- ✓ procedure aziendali in essere a presidio del rischio corruzione (comprese quelle specificatamente contemplate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01);
- ✓ Piano di Trasparenza e Integrità: procedure in essere e il ruolo del sito web istituzionale della società (contenuti obbligatori, accessibilità. etc.);
- ✓ flussi informativi da e verso il RPCT;
- ✓ sistema disciplinare di riferimento.
- ✓ Modello di Organizzazione, Gestione c Controllo ex D.Lgs. 231/01 con specificata attenzione alla parte speciale dei reati contro la Pubblica Amministrazione e al ruolo e compiti dell'OdV;
- ✓ protocolli e procedure specifiche gestione delle segnalazioni inoltrate al RPCT.

-:-

17.1 INFORMAZIONI A SOGGETTI TERZI.

Il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata - C.I.T.C. S.r.l. informa tutti i soggetti terzi che intrattengono con la società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (partner commerciali, consulenti e altri collaboratori esterni, comunque denominati) in merito all'adozione e/o aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, anche attraverso la pubblicazione dei principali documenti ad esso riferiti. Inoltre, tali aggiornamenti verranno inseriti nel sito internet della società.